

## VERBALE DI SEDUTA DEL COMITATO FAUNISTICO REGIONALE

Il giorno tredici luglio 2015, alle ore 18.00 nella sala riunioni sita al 4° piano della sede di Udine della Regione si è riunito il Comitato faunistico regionale, convocato a norma dell'art. 6, comma 10, della LR 6/2008, con nota dd. 09.07.2015, prot. n. SCRI/12.3/51781.

Fatto l'appello, risultano presenti n. 11 componenti. Il dott. Colutta e il dott. Tosolini sono assenti giustificati e il prof. Perco entra alle ore 18.25.

Ciò posto, il quadro riassuntivo dei presenti alla seduta risulta il seguente:

	Nome e Cognome	presente	assente giustificato	assente ingiustificato
1.	avv. Paolo Panontin (Presidente)	sì		
2.	dott. Dario Colombi (Vice Presidente)	sì		
3.	dott. PIERO GIULIO GIULIANINI	sì		
4.	prof. PIERO SUSMEL			
5.	sig. MAURIZIO ROZZA	sì		
6.	avv. ALESSANDRO SPEROTTO	sì		
7.	dott. GIORGIO COLUTTA		sì	
8.	p.a. DARIO ERMACORA			sì
9.	p.i. VALERIO PITUELLI	sì		
10.	sig. ALBANO BERGAMASCO	sì		
11.	sig. VITTORINO DOROTEA	sì		
12.	dott. LORENZO TOSOLINI		sì	
13.	avv. PAOLO VIEZZI			
14.	dott. FABIO PERCO	sì		
	totali	11		1

Presiede la seduta l'avv. Paolo Panontin quale Assessore alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile.

Le funzioni di segretario sono svolte dalla dott.ssa Michela Cescon, nominata vicesegretario ai sensi dell'art. 6, comma 12, della LR 6/2008, dal Direttore centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, con decreto 12 febbraio 2014, n. 429. Assistono alla riunione la dott.ssa Marina Bortotto, direttore del Servizio caccia e risorse ittiche, la dott.ssa Giorgia Cortelezzi, tecnico del Servizio caccia e risorse ittiche e l'avvocato della regione Daniela Iuri.

Alle ore 18.15, verificata la presenza del *quorum* costitutivo ai sensi dell'art. 6, comma 10, della LR 6/2008, il Presidente dichiara aperta la seduta e procede ad introdurre i lavori del Comitato.

**Punto 1** (approvazione verbale seduta del 13 aprile 2015).

Il **Presidente** prima di porre in approvazione il verbale della seduta del 13 aprile 2015, trasmesso ai componenti in data 9 luglio 2015, unitamente alla convocazione della seduta odierna, chiede se vi siano osservazioni.

Non essendoci osservazioni il verbale è approvato all'unanimità.

Il **Presidente** passa quindi alla discussione del punto 2 all'ordine del giorno.

**Punto 2** (LR 6/2008, art. 3, comma 1, lettere a) e f). Atto di indirizzo per la gestione faunistico-venatoria – adeguamento alle indicazioni ambientali contenute nel Piano faunistico regionale. Parere).

Il **Presidente** riferisce che il Piano faunistico regionale, terminato l'iter di assoggettamento alla valutazione ambientale strategica, è stato approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1309 dd 03/07/2015 e, quindi, secondo previsione normativa, fatto oggetto di decreto attuativo del Presidente della Regione n. 01040/Pres dd 10/07/2015. Nel frattempo, prosegue il Presidente, la deliberazione giuntale n. 478/2015 dd 20/03/2015 che, nelle more dell'approvazione del PFR ha approvato l'atto di indirizzo per la stagione venatoria in essere, prorogando, di fatto, quello delle precedenti stagioni venatorie, è stata oggetto di impugnazione avanti al TAR, cui è stata formulata anche la richiesta di sospensiva. Nell'udienza di data 8 luglio u. s. il TAR ha ritenuto di

procedere con sentenza semplificata, che sarà emanata a breve, e non ha, pertanto, concesso la sospensiva. In ogni caso si è ritenuto di intervenire, in attesa del pronunciamento del TAR, attraverso la redazione di un nuovo Atto di indirizzo che, coerentemente con le disposizioni ambientali contenute nel PFR, possa dare continuità alla gestione faunistico venatoria in essere.

Il **Presidente** dà lettura della relativa documentazione contenente le modifiche ritenute attuabili e opportune, documento già inviato ai componenti del Comitato faunistico in occasione della sua convocazione ed integrato seduta stante con il documento distribuito ai presenti.

Lascia quindi la parola al dott. Colombi affermando che poi ci sarà spazio per osservazioni, approfondimenti o integrazioni.

**Colombi** riferisce che le modifiche proposte, effettuate sulla base delle indicazioni rilevate a conclusione del procedimento di VAS, sono necessariamente il prodotto di una scelta la cui discriminante è stata dettata dalle relative applicabilità e priorità delle stesse nell'ambito di una stagione venatoria che ha già avuto inizio.

**Pituelli** afferma che il PFR, grazie anche alla perseveranza dell'Assessore, è giunto al suo completamento ed è un documento fondamentale in quanto costituisce la base da cui partire per le modifiche ritenute necessarie.

Chiede, quindi, di creare un gruppo ristretto e rappresentativo delle diverse categorie interessate per le modifiche e gli adeguamenti allo stesso anche con riferimento alle sentenze con cui si è espressa la Corte costituzionale sui diversi profili di illegittimità della nostra normativa.

Ciò premesso, per quanto riguarda gli ungulati, con riferimento sia alla caccia di selezione che alla caccia tradizionale, nella proposta di cui al punto in discussione è prevista la compilazione di un apposito registro che indichi le uscite. Ciò risulta possibile nell'ambito di Riserve di caccia con pochi soci, ed infatti nel goriziano, per esempio, il registro è già presente da tempo, ma diventa particolarmente oneroso e macchinoso laddove il numero dei soci sia ingente. Propone, pertanto, di prevedere l'utilizzo di una bacheca. Tale proposta non risulta in contrasto con le previsioni del PFR. Fa notare, inoltre, che una parte di cacciatori, quelli che hanno optato per la tradizionale senza cani, è stata esclusa dall'obbligo della compilazione di apposito registro.

Suggerisce, in alternativa, con riferimento alla braccata, che venga previsto un termine preciso entro il quale tutte le riserve debbano comunicare le diverse squadre. Per quanto attiene all'istituzione di una fascia di rispetto, interdetta alle braccate, in prossimità dalle aree protette e dagli istituti di produzione di fauna selvatica, osserva che le indicazioni di VAS hanno proposto la distanza di un km dalle stesse come indice approssimativo e tale concetto nel piano è stato, invece, tradotto con la dicitura "almeno 1 km". Chiede, inoltre, come debba essere calcolata tale distanza, se in linea d'aria o sul territorio. Per quanto attiene al termine previsto pari a 45 giorni per l'adeguamento dei regolamenti interni delle Riserve di caccia, propone l'inserimento di una precisa indicazione nella deliberazione giuntale di approvazione del nuovo atto di indirizzo che disponga detto adeguamento comportando ex sé una variante ai Regolamenti in essere delle Riserve. Un tanto in considerazione del fatto che, altrimenti, il tempo assegnato, pari a 45 gg, non sarebbe sufficiente essendo necessario un arco temporale almeno doppio.

**Bergamasco** interviene rilevando che vi è un'incongruenza nel PFR in quanto non è previsto il prelievo delle femmine di classe 2 non accompagnate da piccoli nel periodo che va dal 15 maggio al 15 gennaio.

**Colombi** afferma che verrà fatta una verifica ed eventualmente potrà essere apportata una modifica.

**Bergamasco** afferma, inoltre, che il limite al foraggiamento del cinghiale pari a 1 kg è assolutamente restrittivo. È un limite che va assolutamente modificato se si vogliono contrastare i danni all'agricoltura. Ricorda che a fronte di piani di abbattimento che prevedono l'abbattimento di 60-90 capi della specie cinghiale vi sono Riserve che ne fanno appena 40. Prevedere l'utilizzo del solo mais, inoltre, è riduttivo in quanto anche altri cereali si prestano benissimo ad assolvere alla medesima funzione. Prosegue chiedendo quale sia la logica, sempre per ciò che attiene al foraggiamento del cinghiale, che sottende la previsione di 2 governe per ogni km quadrato. Va evidenziato che le aree golenali possono essere ben più piccole.

**Colombi** specifica che il calcolo del numero di governe va fatto tenendo conto della superficie dell'intero territorio agro-silvo-pastorale della Riserva di caccia.

**Giulianini** interviene puntualizzando che va evidenziato che si sta parlando di foraggiamento per adescamento o attrattivo, quindi finalizzato all'abbattimento dei cinghiali. In merito alla sua efficacia vi sono studi e pareri discordanti. Pertanto, ciò che viene detto in letteratura deve necessariamente essere letto con elasticità guardando ai risultati che nella pratica vengono riscontrati. Detta pratica andrà mantenuta qualora i risultati ottenuti siano incoraggianti, diversamente andrà evitata. Afferma, in ogni caso che l'argomento è complesso e di non facile attuazione.

**Sperotto** afferma che la riunione in essere non può essere esaustiva delle diverse problematiche che devono essere approfondite per quanto riguarda il PFR. Pertanto il proprio parere sarà in ogni caso negativo.

**Ermacora** esprime la propria preoccupazione in merito al limite posto ai foraggiamenti raccomandando di provvedere con ogni mezzo al fine di ridurre quanto più possibile il danno all'agricoltura che è sempre più insostenibile, senza contare che la problematica assume ora anche aspetti legati all'incolumità del cittadino.

Auspica che venga trovata la necessaria mediazione tra i diversi interessi coinvolti, tenendo ben presente che l'esercizio dell'attività venatoria si svolge anche all'interno dei territori agricoli ed è necessario, pertanto, rivolgere la propria attenzione a chi paga, in termini di danni, più degli altri.

**Susmel** premette di essere sostanzialmente d'accordo con le prescrizioni previste in sede di VAS per il PFR. L'approvazione del PFR rappresenta un passo importante, offre un documento che dovrà sicuramente essere aggiornato e modificato, ma che rappresenta una buona base di partenza per apportare tutte le migliorie necessarie, cosa non possibile in sua assenza. Per ciò che attiene invece, il punto relativo all'attività di addestramento e allenamento dei cani, il parere di VAS è distante dal mitigare l'impatto di tale attività. Per quanto riguarda il foraggiamento da adescamento, concordando con quanto affermato in merito alla opportunità di non limitare lo stesso al solo mais, ritiene, in effetti, che le indicazioni fornite dall'ISPRA che ne limitano a 1 kg la quantità, siano legate a finalità diverse rispetto a quelle dell'adescamento. Se si vuole limitare i danni all'agricoltura che i cinghiali causano bisogna considerare che il parametro che utilizza l'ISPRA non è quello adeguato. Un kg di mais non può essere considerato una forma di adescamento sufficiente ed adeguata al fine di prevenire i danni all'agricoltura. Per ciò che concerne, invece, la distanza di 1 km dalle aree protette e dagli istituti di produzione di fauna selvatica risulta chiaro che detta distanza vada calcolata in linea d'aria, unico metodo in grado di dare certezza. In tal senso le prescrizioni devono essere chiare e inopinabili per non lasciare margine a contenziosi e ad interpretazioni.

**Dorotea** si dice d'accordo con quanto finora affermato dagli altri componenti del comitato. Precisa, con riferimento al documento in discussione, di considerarlo alla stregua di un "documento tampone" i cui contenuti risultano strumento necessario unicamente per consentire la continuazione dell'esercizio faunistico venatorio.

Evidenzia che il Piano faunistico regionale è un atto amministrativo e come tale non può superare le disposizioni legislative che sono gerarchicamente sovraordinate. Le indicazioni e i pareri espressi da ISPRA, sicuramente autorevoli, sono e restano pareri che, in ogni caso, vengono formulati senza conoscere la realtà territoriale in cui poi devono essere calati. Ciò significa che i dati e la conoscenza del territorio in nostro possesso possono consentirci, con le corrette motivazioni, di discostarcene.

**Viezi** afferma che il documento in discussione non potrà incidere sulla esecutorietà degli atti del distretto, la quale si è esaurita nel momento stesso in cui è stato dato l'avvio ai piani di prelievo. Rileva, inoltre, una palese incongruenza con riferimento agli adempimenti posti a carico delle Riserve di caccia, laddove alle stesse viene richiesto un adeguamento del loro regolamento, e le disposizioni di cui all'art. 16, comma 3, della LR n. 6/2008 che affermano che l'esercizio venatorio nella Riserva di caccia è consentito esclusivamente qualora la stessa sia dotata di regolamento di fruizione venatoria già esecutivo. Inoltre, afferma che non è compatibile il rifacimento dei censimenti con la stagione venatoria già iniziata. Propone, pertanto, di portare i termini previsti per le modifiche da apportarsi ai Regolamenti delle Riserve di cui ai punti A1, capoversi 6, 7 e 8 del documento in discussione alla scadenza annuale. Per ciò che attiene, invece, al punto relativo alla modulistica, A5, rileva che interagisce con il punto 3.3, già trattato, relativo alle disposizioni per l'esercizio della caccia agli ungulati con i cani da seguita interferendo con le relative disposizioni e ribadisce che dare così tanta rilevanza ad un dato formale, tanto da divenire censura sostanziale, è illogico e foriero di una burocratizzazione esasperata. Propone, pertanto, di espungere nella sua interezza il punto 3.3 del documento "Disposizioni per l'esercizio della caccia agli ungulati con i cani da seguita". Il tesserino venatorio è già molto stringente imponendo una mappatura immediata di ogni cacciatore. Il registro proposto diviene a questo punto pleonastico senza considerare il volume di carta che verrebbe prodotto. Sarebbe ancor più auspicabile l'eliminazione del punto 3 nella sua interezza tanto più che il concetto di braccata giuridicamente non esiste. Per quanto attiene alla fascia di rispetto, inoltre, presente sempre al punto 3 del documento in discussione, afferma che risulta poco precisa non offrendo elementi utili a determinare la misurazione del chilometro previsto. Risulta quindi di difficile applicazione. Inoltre va valutato che le oasi e le aree protette non sono tabellate e, in assenza di cartelli, per costante giurisprudenza non possono ravvisarsi obblighi.

**Susmel** chiede a Viezi quali suggerimenti proponga.

**Viezi** afferma che le indicazioni suggerite in ambito di VAS devono essere calate nella realtà del territorio e, in questo caso, risultano inattuabili. Prescindendo dal fatto che non può essere garantito che i cani utilizzati per le uscite non "sconfinino", si presuppone l'esistenza di cartelli che non sono presenti.

Ritiene, inoltre, che anche il punto 5 "Adempimenti per la caccia nelle aree Natura 2000 della Laguna di Marano e Grado" debba essere espunto in quanto risulta in contrasto con la normativa laddove impone il divieto di utilizzo di piombo nichelato ove presente il divieto di utilizzo del piombo. Inoltre va evidenziato che in laguna la caccia si traduce in caccia da appostamenti fissi. Un tanto risulta agevolare particolarmente i controlli sui cacciatori. Le modifiche proposte, laddove prevedono la definizione di ulteriori aree di rispetto, implicano automaticamente un minor controllo comportando, inoltre, una concentrazione dell'attività venatoria e, pertanto, della pressione venatoria. Ciò detto si dice favorevole al nuovo atto di indirizzo, con le dovute modifiche, considerato che l'impugnazione avanti al TAR della deliberazione di proroga dell'atto di indirizzo è stata determinata dal fatto che detto Atto contiene elementi ormai superati e non più attuali.

**Percò** riferisce che non ha avuto modo di valutare dettagliatamente il documento in argomento avendo avuto pochi giorni a disposizione dalla data della ricezione ma si sente, comunque, di contrastare le affermazioni di Viezi per quanto riguarda il piombo in quanto è un dato di fatto, come importanti studi dimostrano, che l'uso del piombo utilizzato nell'attività venatoria comporti diversi problemi minacciando la salute; tra le altre, di specie non cacciabili. Comprende le motivazioni dei cacciatori nell'uso delle munizioni di piombo ma auspica che lo stesso, ancorché nichelato, non venga utilizzato nelle aree lagunari e che venga proposto, invece, l'utilizzo di munizioni atossiche. I cacciatori devono farsi attivi custodi della biodiversità.

Il **Presidente**, finiti gli interventi, chiede a Colombi, quali modifiche al documento in discussione tra quelle proposte dai componenti del Comitato possano trovare accoglimento senza pregiudicare le osservazioni di VAS.

**Colombi** innanzitutto precisa, che la scelta di prevedere un registro per la caccia agli ungulati con il cane da seguita è stata adottata al fine di tutelare, in modo particolare, i cervidi essendo rivolta, in realtà, a porre dei controlli a chi usa i segugi per la caccia, appunto, ai cervidi, così da dare, almeno in parte, riscontro alle prescrizioni in merito formulate da ISPRA che ne chiede, per altro, la soppressione. A ciò va aggiunto che il limite legislativo regionale nelle braccate è di soli 2 cani e che l'osservanza di tale prescrizione risulta di difficile controllo sul territorio. Il registro, pertanto, offre un supporto, se pur minimo, alla verifica che deve essere operata costituendo, in parte, anche un deterrente considerato che vi è l'obbligo di comunicare preventivamente dati precisi in ordine, in particolare, al numero delle squadre che intendono uscire e al numero dei cani che si intende utilizzare.

**Pituelli** afferma che l'istituzione di un registro non cambia sicuramente la situazione.

**Colombi** prosegue affermando, per quanto attiene al limite previsto per il quantitativo di foraggiamento, che detto limite è stato imposto nell'ambito del parere di VAS all'interno del quale sono state accolte le indicazioni fornite in tal senso da ISPRA. Si tratta di foraggiamento da adescamento imposto in zona di rimozione.

**Giulianini** afferma che è importante che venga chiarito il tipo di foraggiamento e, quindi, precisare che si fa riferimento unicamente al foraggiamento da adescamento.

**Bergamasco** afferma che la prescrizione deve essere portata ad almeno 5 kg perché possa sortire efficacia.

**Susmel** condivide con Giulianini il fatto che deve essere precisato e non lasciare adito a dubbi che il limite è imposto esclusivamente per il foraggiamento da adescamento per cui nel recepire la prescrizione di VAS può essere precisato.

**Rozza** precisa a sua volta che una cosa è il foraggiamento da sostentamento, altro è il foraggiamento dissuasivo, previsto dall'art. 19, comma 2, della legge 157/92. Il foraggiamento puntiforme, prosegue, con questi limiti, non può offrire un supporto per limitare i danni all'agricoltura, poiché il gruppo dominante della specie cinghiali della zona, arriverà al foraggiamento prima dei gruppi sottoposti i quali cercheranno cibo altrove, ovvero nei campi coltivati con tutte le conseguenze ormai note.

**Susmel** afferma, anche alla luce di quanto detto da Rozza, che è assolutamente necessario precisare, come già detto, che il limite previsto fa riferimento esclusivamente al foraggiamento cosiddetto attrattivo o da adescamento.

**Colombi** ritorna alla discussione relativa alla modulistica di cui al paragrafo A.5 e afferma che il secondo periodo, ove sono previste le conseguenze in caso di moduli non compilati correttamente, può essere riformulato in termini meno restrittivi. Per quanto attiene al punto 3.3, contestato da Viezi e relativo al registro per la caccia agli ungulati con i cani da seguita afferma che in luogo del termine braccata verrà riportato il termine corretto di cacciata o seguita come disposto dalla LR n. 56/86. Riferisce che è importante mantenere una forma di controllo in merito alle uscite che si fanno per la caccia ai cervidi con i cani, al fine di andare incontro, almeno in parte, alle

prescrizioni formulate da ISPRA. Chiede se vi siano consigli o suggerimenti su come procedere per operare una verifica efficace sul limite dei 2 cani per ogni gruppo.

**Viezi** afferma che anche lo stesso ISPRA è assoggettato alle disposizioni di legge, e la legge prevede la cacciata con i segugi (LR n. 56/96). Inoltre, continua, il periodo di non sovrapposizione per il periodo di caccia ai cervidi e ai cinghiali è di solo 1 mese, non ci sono basi scientifiche per poter penalizzare la caccia ai cervidi con i cani da seguita, anzi i numeri in nostro possesso ci dicono che la crescita, della popolazione e, pertanto, il benessere della stessa, è maggiore laddove si pratica tale tipo di caccia rispetto alle zone in cui si pratica la caccia di selezione.

**Dorotea** fa un rapido calcolo del numero eccessivo di schede che dovrebbero essere compilate simulando un'uscita di 15 squadre per 2 volte al giorno. Si arriverebbe a doverne compilare un numero esorbitante.

Il **Presidente** chiede se ci siano suggerimenti in merito.

**Pituelli** afferma che non si può pensare di convocare 237 Riserve di caccia per apportare le modifiche proposte. Le stesse devono essere rese coercitive e modificare i Regolamenti senza la necessità di un passaggio all'interno delle Riserve.

**Colombi** prosegue affermando, per quanto attiene al piombo, che lo stesso Comitato faunistico aveva già dato parere favorevole, ad un utilizzo limitato sul territorio.

**Panontin** conclude affermando che per approvare il Piano è stato necessario il suo assoggettamento alla valutazione ambientale strategica, come da previsione legislativa. Un tanto ha inevitabilmente comportato delle modifiche al Piano stesso che, pertanto, per alcuni aspetti ed esclusivamente dal punto di vista strettamente ambientale, non è la copia esatta di quello esaminato e per il quale il Comitato faunistico si era espresso favorevolmente. Ciò detto, allo stato attuale, risulta necessario valutare le proposte di modifica in tal senso predisposte dal Servizio caccia e risorse ittiche ed, eventualmente, ove possibile, apportare i correttivi ritenuti opportuni. Propone, pertanto, di riassumere punto per punto gli argomenti che sono stati oggetto di discussione e per i quali sono state proposte delle modifiche giungendo, così, alla stesura del parere richiesto.

Pertanto, raccogliendo, le osservazioni formulate fino ad ora e già riportate si apportano le seguenti modifiche:

**Al punto relativo alle previsioni generali, capoverso 3, si introduce la dicitura "laddove necessario" ove si richiede che gli Istituti di gestione si uniformano ai contenuti dell'atto di indirizzo in discussione.**

**Al punto A.5 Modulistica si elimina il secondo paragrafo, precisando però che i moduli vengano compilati correttamente in ogni loro parte.**

**Al punto 3.2 "Disposizioni per l'esercizio della caccia di selezione agli ungulati", laddove si prevede l'adozione di un registro delle uscite si integra con la dicitura "o altri strumenti equipollenti", estendendo tale obbligo anche alla caccia tradizionale agli ungulati senza il cane da seguita.**

**Al punto 3.3 "Disposizioni per l'esercizio della caccia agli ungulati con il cane da seguita" viene prevista la sostituzione del registro con l'indicazione generica di strumenti necessari alla verifica delle uscite sul territorio, mentre si precisa che l'istituzione della fascia di rispetto al confine di aree protette e istituti di produzione della fauna selvatica è riferita alle "cacciate" o "seguite" (art. 7ter LR n. 56/86)**

**Al punto 3.4 "Disposizioni per il foraggiamento del cinghiale" si precisa che trattasi di foraggiamento attrattivo o da adescamento e si riporta la medesima dicitura presente nel parere espresso dall'ISPRA pertanto la quantità massima giornaliera per ogni punto di alimentazione non sarà "pari a un chilogrammo/giorno" ma "indicativamente un chilogrammo/giorno".**

**Il punto 5, "Adempimenti per la caccia nelle aree Natura 2000 della Laguna di Marano e Grado", per questa fase, viene eliminato accogliendosi l'osservazione formulata da Viezi relativamente alla difficoltà di individuazione, allo stato attuale, dei diversi settori della laguna.**

**La tempistica prevista per l'adeguamento alle previsioni di cui al documento in discussione, laddove necessaria, deve avvenire prima dell'inizio dell'attività venatoria.**

Si giunge, pertanto, alla conclusione della disamina del secondo punto all'ordine del giorno

Il **Presidente**, non essendoci altri interventi, pone ai voti il punto in discussione.

**Per il Punto 2** (LR 6/2008, art. 3, comma 1, lettere a) e f). Atto di indirizzo per la gestione faunistico-venatoria – adeguamento alle indicazioni ambientali contenute nel Piano faunistico regionale. Parere.) il Comitato si esprime come segue.

**Voti favorevoli 9** (Panontin Paolo, Colombi Dario, Bergamasco Albano, Dorotea Vittorino, Ermacora Dario, Giulianini Piero Giulio, Perco Fabio, Pituelli Valerio, Viezzi Paolo)

**Voti contrari 2** (Rozza Maurizio, Sperotto Alessandro).

Il Comitato formula, pertanto, **parere favorevole**, con le modifiche apportate, al documento "Atto di indirizzo per la gestione faunistico-venatoria – adeguamento alle indicazioni ambientali contenute nel Piano faunistico regionale".

**Punto 3** (LR 6/2008, art. 13, comma 1. Disciplina degli aspetti di rilievo pubblicistico dell'esercizio venatorio. Parere).

Il **Presidente** chiede ai componenti del Comitato se condividono il documento predisposto dal Servizio caccia e risorse ittiche in ordine al punto in argomento o se ritengono prendere del tempo aggiornando la discussione in una seduta successiva.

**Bortotto** precisa che gli aspetti di rilievo pubblicistico dell'esercizio venatorio devono essere indicati con deliberazione della Giunta regionale per espressa previsione legislativa e saranno successivamente disciplinati all'interno dei Piani venatori distrettuali.

I componenti del Comitato non hanno osservazioni in merito.

Il **Presidente**, pertanto, pone ai voti il punto in discussione.

**Per il Punto 3** (LR 6/2008, art. 13, comma 1. Disciplina degli aspetti di rilievo pubblicistico dell'esercizio venatorio. Parere) il Comitato si esprime come segue.

**Voti favorevoli 9** (Panontin Paolo, Colombi Dario, Bergamasco Albano, Dorotea Vittorino, Ermacora Dario, Giulianini Piero Giulio, Perco Fabio, Pituelli Valerio, Viezzi Paolo)

**Voti contrari 2** (Rozza Maurizio, Sperotto Alessandro).

Il Comitato formula, pertanto, **parere favorevole**, al documento inerente la disciplina degli aspetti di rilievo pubblicistico dell'esercizio venatorio di cui all'art. 13, comma 1, della legge regionale n. 6/2008 predisposto dal Servizio caccia e risorse ittiche.

Alle ore 20.25 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il vicesegretario  
dott.ssa Michela Cescon



Il Presidente  
avv. Paolo Panontin

